



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 19 APR. 2020

Prot. n. A001/2020/216166/1

Ordinanza

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e disposizioni relative alla riapertura degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO altresì l'articolo 8, comma 1, numero 21) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica e l'articolo 9, primo comma numero 3 che assegna alle Province autonome competenza in materia di commercio, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 15 aprile 2020 con cui si escludeva fino al 3 maggio 2020 su territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di libri e si ammetteva il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria esclusivamente all'interno delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 26 del 20 gennaio 2017 e ss.mm., avente ad oggetto: “Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, i primi risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

CONSIDERATO la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi della tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 19 del 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

CONSIDERATO che, coerentemente con quanto sopra previsto, l'articolo 8, comma 4 del DPCM 10 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applichino alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Esercizi commerciali

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene possibile consentire, a decorrere dal 20 aprile 2020, la riapertura degli esercizi che svolgono il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, confermando invece per quanto riguarda le librerie la misura già disposta con ordinanza del 15 aprile 2020, per le motivazioni già evidenziate nell'ordinanza da ultimo richiamata, e, in particolare, in ragione della lunga permanenza in vita del virus COVID -19 sul supporto cartaceo;

CONSIDERATO, tuttavia, che tale riapertura potrebbe comportare un incremento del rischio di diffusione del COVID 19, ove estesa agli esercizi che svolgono la propria attività all'interno di centri commerciali, in ragione del fatto in tali luoghi si registrerebbe la presenza di più esercizi commerciali contemporaneamente aperti in un luogo chiuso, con l'effetto di favorire la presenza di più persone per un tempo prolungato nel centro commerciale.

RITENUTO conseguentemente che fino al 3 maggio 2020 debbano rimanere chiusi gli esercizi che svolgono il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria che si trovano all'interno di centri commerciali;

RILEVATO che il DPCM 10 aprile 2020 limita comunque all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli spostamenti, consentendo solo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ammettendo, inoltre, gli spostamenti al di fuori del comune in cui il soggetto si trova solo per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e che, quindi, anche le uscite volte all'acquisto di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria dovranno essere limitati alla necessità e svolgersi con le medesime modalità definite per gli spostamenti volti all'acquisto di generi alimentari o di altri prodotti necessari;

utilizzo delle mascherine

CONSIDERATO altresì che, ai sensi DPCM 10 aprile 2020, e di questa ordinanza, risulta ampliato il novero degli esercizi commerciali di cui è ammessa la riapertura;

CONSIDERATO che, conseguentemente, aumenteranno le occasioni di contatto tra i cittadini e che tali contatti, specialmente ove si verificano in luoghi chiusi, possono favorire la diffusione tra la popolazione del COVID-19;

RILEVATO che l'utilizzo da parte dei cittadini di mascherine di tipo chirurgico appare misura idonea a prevenire la diffusione del COVID-19 e che la maggior parte dei cittadini sono ora in possesso delle mascherine di tipo chirurgico distribuite dalla Protezione civile;

RITENUTO, per le medesime finalità, che l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per chi accede alle attività di vendita nonché alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie, nonché per chi vi opera sia misura idonea a prevenire la diffusione del COVID-19;

RITENUTO per le stesse ragioni sopra evidenziate che l'obbligo di utilizzare la mascherina anche ai fini dell'accesso alle strutture sanitarie e socio sanitarie sia misura utile al contenimento della diffusione del COVID- 19;

OSSERVATO che l'articolo 3 del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, lettera u) del medesimo decreto consente alle Regioni e Province autonome di intervenire laddove giustificato con misure più restrittive rispetto a quelle disposte dalla normativa statale;

CONSIDERATO che l'articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che detta disposizioni in ordine alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" e che, come precisato con nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2020, tra i certificati richiamati sono inclusi: il certificato di abilitazione alla vendita, il certificato di abilitazione all'attività di consulente, nonché il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo prodotti fitosanitari ad uso professionale;

CONSIDERATO che sul territorio trentino molti certificati risultano scaduti prima del 31 gennaio 2020 e non sono stati ad oggi rinnovati in ragione dell'interruzione nel periodo invernale delle attività che richiedono il possesso di tali patentini;

CONSIDERATO che l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo;

CONSIDERATO che chiunque intende svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione;

CONSIDERATO che i suddetti certificati di abilitazione sono validi cinque anni e sono rinnovabili;

CONSIDERATO che ai fini del rinnovo dell'abilitazione i soggetti devono aver partecipato a specifiche iniziative di aggiornamento, effettuate attraverso la frequenza ad appositi corsi oppure attraverso la partecipazione a momenti formativi che danno luogo ai crediti formativi oppure attraverso la combinazione delle due modalità poc'anzi indicate al fine di garantire la copertura di tutte le aree formative previste;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa nazionale e provinciale sopra richiamata, la metodologia formativa comprende l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale da Covid-19, alla luce delle misure di contenimento adottate con il fine di ridurre possibili occasioni di contagio, non consente l'avvio né il completamento delle iniziative formative di aggiornamento utili ai fini del rinnovo nei termini e secondo la metodologia sopra indicata;

CONSIDERATO che ad oggi vi sono circa 50 certificati di abilitazione in scadenza e circa 180 certificati di abilitazione già scaduti e non ancora rinnovati a causa dell'impossibilità da parte dei titolari di seguire le iniziative formative di aggiornamento sopra indicate;

RITENUTO inoltre che la proroga della validità fino alla data del 15 giugno 2020, disposta dalla normativa statale, possa risultare insufficiente a fronte del fatto che la dichiarazione dello stato di emergenza ha durata fino al 30 luglio 2020 e a fronte della sopra evidenziata impossibilità di procedere allo svolgimento dei necessari corsi;

CONSIDERATA la necessità che rivestono i prodotti fitosanitari nell'ambito del trattamento delle colture agrarie, delle derrate alimentari e di piante ornamentali, ai fini della protezione e della conservazione dei vegetali o dei prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi, nonché al fine della prevenzione di possibili danni derivanti dall'accrescimento di piante indesiderate o infestanti;

RITENUTO che l'utilizzo, l'acquisto, la vendita e l'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari debbano essere garantiti anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole, già ammesse ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Spostamenti giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani e inabili

OSSERVATO che la disciplina relativa alla possibilità di uscita dalla propria abitazione di persone che, in ragione del proprio stato, necessitano di essere accompagnate è stata oggetto di chiarimento da parte del Ministero dell'interno con nota del 31 marzo 2020, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti."

CONSIDERATO che in tale nota si evidenzia, in particolare, come l'applicazione delle limitazioni agli assembramenti e agli spostamenti intercomunali o infracomunali implichi comunque "valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete." e, quindi che "Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute."

CONSIDERATO tuttavia che sul punto permangono situazioni di incertezza in particolare per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività motoria, quali brevi passeggiate, comunque in prossimità dell'abitazione;

SENTITO il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

Tutto ciò premesso,

il Presidente

ordina

esercizi commerciali e utilizzo delle mascherine

- a) che, dal giorno 20 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, esclusivamente per gli esercizi che si trovano al di fuori dei centri commerciali al dettaglio, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
- b) che gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, che vendono anche prodotti diversi dai vestiti per bambini e neonati e dalla carta, cartone e articoli di cartoleria possano vendere solo i prodotti di cui alla lettera a), ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
- c) che fino al giorno 3 maggio 2020 sia confermata la chiusura degli esercizi di cui alla lettera a) che svolgono la propria attività all'interno di esercizi commerciali al dettaglio, come definiti dalla legge provinciale n. 17 del 2020 e dalla relativa disciplina attuativa, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
- d) che gli spostamenti dei cittadini volti ad acquistare i prodotti di cui alla lettera a) debbano essere limitati al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendono i prodotti di cui alla lettera a) su tale territorio, al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili;

e) che, dal giorno 20 aprile 2020 alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale, per accedere a tutte le attività di vendita al dettaglio aperte sul territorio provinciale incluse nell'Allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020 e alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie, le parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali sia necessario l'uso della mascherina per gli utenti e che, analogamente, per il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso le predette attività sia necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti e che, conseguentemente, dal giorno 20 aprile chi accede alle attività di vendita di prodotti alimentari e chi fruisce del trasporto pubblico locale non possa più coprirsi naso e bocca con indumenti idonei e sia invece tenuto ad indossare la mascherina, intendendosi in tal senso modificate le previsioni della lettera f) dell'ordinanza 15 aprile 2020;

f) che, dal giorno 20 aprile 2020 alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale, per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie sia necessario l'uso della mascherina.

E' confermato fino al 3 maggio 2020 il divieto di commercio al dettaglio in sede fissa di libri, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

Certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari

g) che, dalla data del presente provvedimento e fino al novantesimo giorno successivo alla fine del periodo dell'emergenza (fissato oggi per il 30 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, sono rinnovati, senza il compimento di ulteriori formalità, i certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, già scaduti alla data del 31 gennaio 2020 o in scadenza dalla medesima data fino alla fine del periodo dell'emergenza, come sopra individuato.

Spostamenti giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani e inabili

h) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020, si evidenzia che sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.

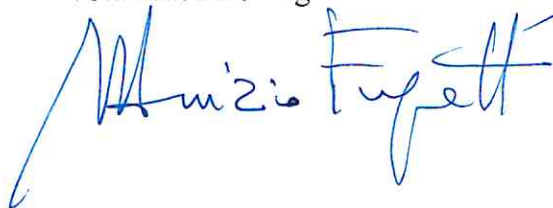
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -

A handwritten signature in blue ink, reading "Maurizio Fugatti". The signature is stylized, with a large initial "M" and a long, sweeping underline that extends to the right.